

Ist. n. 20 dep. 23/05/2024
Sent. n. 13/2024 pubbl. il 30/05/2024
Rep. n. 13/2024 del 30/05/2024

P.U. n. 28-1/2024

N. 30/2024 lip. Cont
AP 30 MAG. 2024
Il Funzionario Giudiziario
Dress Adriana Cavoletti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott.ssa Alessandra Panichi	PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Sirianni	GIUDICE REL.
dott.ssa Simona D'Ottavi	GIUDICE

nel procedimento n. 28-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ALES STEFANO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26.12.1976 e residente a Colli del Tronto (AP) in Viale Europa n. 22/D, c.f. LSASFN76T26H769Q, già legale rappresentante e socio accomandatario de "La Locanda di Lucignolo sas", con sede in Via Salaria n. 256 a Colli del Tronto (AP), p. iva 01836600443, inattiva dal giugno 2012, cancellata il 13.05.2019 presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno,

e da

UNGURASU GABRIELA, nata a Comanesti (ROU) il 29.05.1985 e residente a Colli del Tronto (AP) in Viale Europa n. 22/D, c.f. NGRGRL85E69Z129L,

entrambi assistiti dall'Avv. Rosaria Falco;

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 26 aprile 2024 con la quale ALESI STEFANO e UNGURASU GABRIELA hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Francesca Maria Cantalamessa;

ritenuta la propria competenza ex art. 27, c. 2, CCII, e considerato che il Tribunale giudica in composizione collegiale, ex art. 270 CCII;

lette le integrazioni al ricorso e alla relazione particolareggiate depositate nei termini assegnati con il provvedimento del 9 maggio 2024;

rilevato che i ricorrenti sono rispettivamente: Alesi Stefano, lavoratore dipendente a tempo indeterminato; Ungurasu Gabriela, disoccupata (v. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso);

rilevato, in particolare, che, come risulta dalle visure in atti, Alesi Stefano è stato socio accomandatario e legale rappresentante de "La Locanda di Lucignolo s.a.s." dal 2004 al 2019 quanto la società veniva cancellata dal registro delle imprese e che, pertanto, tanto l'Alesi quanto la moglie non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato, inoltre, che gli odierni ricorrenti dichiarano che le passività residue derivanti dalla suddetta attività di impresa sono state imputate alla massa passiva di Alesi Stefano, come risulta peraltro anche dalla relazione del gestore della crisi all'esito delle integrazioni operate;

rilevato, poi, sul punto specifico della legittimazione a ricorrere che i debiti degli odierni ricorrenti derivano in buona parte dai debiti contratti da Alesi Stefano per far fronte agli impegni assunti dallo stesso nello svolgimento dell'attività di impresa anzidetta nonché, per Ungurasu Gabriela, dalle garanzie dalla stessa prestata nonché da altri piccoli debiti dovuti al mancato pagamento di imposte, e che gli stessi sono membri conviventi



della stessa famiglia sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co.1, 66, 2 e 268, co. 1, CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura di una procedura familiare;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo consistente e costituito in parte da obbligazioni solidali (pari a oltre € 653.000,00 per Alesi Stefano e a circa € 24.500,00 per Ungurasu Gabriela) gli stessi dispongono di un patrimonio di valore molto minore costituito, per Alesi Stefano, unicamente dallo stipendio dallo stesso percepito e da una quota parte della finanza esterna messa a disposizione della procedura mentre, per Ungurasu Gabriela, da un bene immobile sito in San Benedetto del Tronto nonché da un bene mobile registrato nonché dalla restante quota della detta finanza esterna (complessivamente pari a € 20.000,00), beni il cui valore risulta comunque non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte;

rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, co. 2, CCII);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Francesca Maria Cantalamessa, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia;

osservato come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o



presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell’operare i conseguenti pagamenti.

Ritenuto, infine, opportuno quanto ai compensi per l’OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l’approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, invitare il liquidatore a non inserire l’importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **ALESI STEFANO**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26.12.1976 e residente a Colli del Tronto (AP) in Viale Europa n. 22/D, c.f. **LSASFN76T26H769Q**, nonché di **UNGURASU GABRIELA**, nata a Comanesti (ROU) il 29.05.1985 e residente a Colli del Tronto (AP) in Viale Europa n. 22/D, c.f. **NGRGRL85E69Z129L**;
- 2) nomina **Giudice Delegato** la dott.ssa **Francesca Sirianni**;
- 3) nomina **liquidatore** l’avv. **Francesca Maria Cantalamessa**;
- 4) ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica



certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione** perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati dai debitori;

7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ALESI STEFANO e UNGURASU GABRIELA;

8) dispone che il liquidatore, fermo l'obbligo di tenere distinte le masse attive e passive nelle procedure familiari:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- in relazione ai **crediti in prededuzione**, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese



dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII – pure richiamato nel ricorso – è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;

- in relazione al **compenso spettante all'OCC**, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di **liquidazione del suo compenso**, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI (con la precisazione che la norma non prevede la corresponsione di acconti ma potendosi provvedere ai dovuti accantonamenti);

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

9) dispone che **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** il liquidatore depositi in cancelleria un **rapporto riepilogativo delle attività svolte**, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà **indicare anche** a) se i ricorrenti stanno cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante



Ist. n. 20 dep. 23/05/2024
Sent. n. 13/2024 pubbl. il 30/05/2024
Rep. n. 13/2024 del 30/05/2024

ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese ove il debitore sia imprenditore, nonché nei registri immobiliari in relazione agli immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, 27.5.2024

Il Giudice Rel.

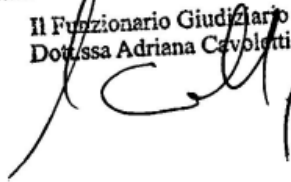
dott.ssa Francesca Sirianni

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Panichi

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Trasmessa copia autentica per la Registrazione
30 MAG. 2024
Ascoli Piceno,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI
30 MAG. 2024
Ascoli Piceno,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

